

CENTRO ORDINE NUOVO

STATUTO

CENTRO ORDINE NUOVO

STATUTO

CARATTERI

- art. 1 - « Ordine Nuovo » è la organizzazione politica italiana a carattere tradizionalista.
- art. 2 - Base di « Ordine Nuovo » sono la fedeltà, la lealtà, la disciplina che informano il comportamento e lo stile di tutti gli aderenti.
- art. 3 - Gerarchia di « Ordine Nuovo » è l'autorità che si sostanzia di coerenza, di esempio e di costanza.
- art. 4 - Simbolo di « Ordine Nuovo » è l'ascia bipenne.

STRUTTURA

DIRETTORIO NAZIONALE

- art. 5 - Regola e promuove l'attività interna ed esterna di « Ordine Nuovo » il Direttorio Nazionale. Esso prende le sue decisioni collegialmente e nomina tra i suoi componenti il Segretario Nazionale.
- art. 6 - Il Direttorio Nazionale è costituito da camerati che vengono nominati per la prima volta attraverso l'atto costitutivo.
- art. 7 - Le modifiche nella composizione del Direttorio Nazionale e le eventuali costituzioni sono decise dal Direttorio medesimo anche su parere delle gerarchie periferiche.

REGGENTE PROVINCIALE E DIRETTORIO PROVINCIALE

- art. 8 - In sede periferica, secondo le istruzioni del Direttorio Nazionale, dirige l'attività di « Ordine Nuovo » il Reggente provinciale, il quale chiama a collaborare con sé un Direttorio con un numero di componenti non superiore a 11.
- art. 9 - Il Direttorio Provinciale ha carattere consultivo ed esecutivo ed è direttamente dipendente dal Reggente.
- art. 10 - Il Reggente provinciale costituisce nell'ambito del Gruppo Provinciale « Ordine Nuovo » settori di attività aventi la funzione di penetrare in ambienti particolari di opinione pubblica attraverso lo svolgimento di iniziative specifiche a carattere culturale, sportivo, sindacale, studentesco. Detti settori potranno anche promuovere la costituzione di circoli e associazioni, le quali, pur collegandosi attivamente con le altre organizzazioni affini costituite in altre provincie, sono alla esclusiva dipendenza del Reggente.

ALTRI ORGANI E CARICHE

- art. 11 - Il Direttorio Nazionale può costituire organi ed attribuire cariche non previste innanzi in relazione ad esigenze particolari e transitorie.

CONSIGLIO NAZIONALE

- art. 12 - Il Direttorio Nazionale e i Reggenti provinciali costituiscono in assemblea il Consiglio Nazionale di « Ordine Nuovo ».
- art. 13 - Il Consiglio Nazionale si riunisce due volte l'anno.
- art. 14 - Il Consiglio Nazionale collabora col Direttorio alla determinazione dell'indirizzo contingente programmatico di « Ordine Nuovo ».

CORTE D'ONORE

art. 15 - Organo supremo di disciplina è la Corte d'Onore di Ordine Nuovo, composto di 5 membri nominati dal Direttorio Nazionale. Esso ha funzioni di organo disciplinare di appello e le sue decisioni sono definitive.

COMITATO D'ONORE

art. 16 - Il Comitato d'Onore è nominato in sede provinciale dal Reggente ed è composto da tre membri che possono ricoprire contemporaneamente cariche nel Direttorio.

art. 17 - Il Comitato d'Onore, su proposta esterna o di sua stessa iniziativa, prende in esame il comportamento, le azioni e le infrazioni degli iscritti e nel caso lo ritenga opportuno, può infliggere le seguenti punizioni:

- 1) dichiarazione di decadenza dalla qualità di iscritto
- 2) espulsione
- 3) sospensione
- 4) censura con carattere di pubblicità
- 5) ammonizione.

art. 18 - Nei casi più gravi o in mancanza del Comitato di onore lo stesso Reggente può adempiere alle funzioni disciplinari di cui sopra.

CORPORAZIONI

art. 19 - Alle dirette dipendenze del Direttorio Nazionale sono costituite la « Corporazione Universitaria Ordine Nuovo », la « Corporazione studenti medici Ordine Nuovo » ed il « Fronte corporativo del lavoro ».

art. 20 - I tre organismi hanno il compito di proiettare, nei rispettivi ambienti in cui si trovano ad operare, i principi, le idee e le soluzioni politiche del centro « Ordine Nuovo ».

art. 21 - Ciascuna Corporazione ha un proprio regolamento.

ISCRITTI - ISCRIZIONI - TESSERAMENTO

art. 22 - Gli iscritti si dividono in militanti ed aderenti.

art. 23 - Sono militanti: a) i dirigenti - b) gli iscritti dopo un anno di ininterrotta ed operante fedeltà purché di età superiore ai diciotto anni.

art. 24 - Sono aderenti tutti gli altri iscritti.

art. 25 - Le domande di iscrizione vanno rivolte ai Reggenti provinciali attraverso la compilazione di apposite schede in cui deve essere contenuta la dichiarazione di presentazione sottoscritta da almeno 2 militanti.

art. 26 - Il Reggente esamina le domande e, sentito il parere del Direttorio, ammette o meno il richiedente tra gli iscritti.

art. 27 - Il Reggente comunica al Direttorio Nazionale le nuove adesioni e trasmette copia delle schede.

art. 28 - Nessun iscritto può ottenere la qualifica di « militante » senza la ratifica del Direttorio Nazionale.

art. 29 - Il Direttorio Nazionale procede annualmente al tesseramento, che è unico per tutta Italia.

art. 30 - Mentre la tessera di « aderente » viene consegnata all'atto della iscrizione, la tessera di « militante » viene consegnata solennemente non prima dello scadere di un anno di anzianità di iscrizione.

art. 31 - Gli iscritti dipendono, sul piano organizzativo e attivistico, dal Reggente e dal Direttorio Provinciale, e, sul piano disciplinare, dal Comitato d'Onore e dallo stesso Reggente.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

art. 32 - Il Direttorio Nazionale provvederà ad emanare le norme integrative ed esecutive del presente statuto.

art. 33 - Il presente statuto può essere modificato esclusivamente dal Direttorio Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha però facoltà di proporre le eventuali modifiche.